

ORDINANZA SINDACALE

N. 12	OGGETTO APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - CAMPAGNA 2024
DATA 04/06/2024	

IL SINDACO

VISTO il D.lgs. n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;
RICHIAMATA la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, Direttiva 0672048 del 22.05.2024, che annovera le indicazioni fornite (PEC n. 1034 del 06.05.2024) dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare aventi ad oggetto: **“Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 - Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano - rurale e ai rischi conseguenti”** e relativo allegato tecnico, che **stabilisce che il PERIODO DI MASSIMO RISCHIO INCENDI BOSCHIVI CON STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ ABBIAM INIZIO IL 15 GIUGNO E TERMINE IL 15 OTTOBRE 2024, su tutto il territorio della Regione Lazio.**

TENUTO CONTO del vigente piano triennale AIB 2023 - 2025 della Regione Lazio, approvato con DGR 25.05.2023 n. 228 pubblicata sul BURL ordinario n.44 del 01.06.2023, e richiamati i contenuti della nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio del 16/06/2023 n. U.659290 afferente i “livelli di pericolosità da incendio boschivo” e la nota della predetta Agenzia Regionale di P.C. del 24/07/2023 n. 082843;

VISTA la Nota della Prefettura di Roma Prot. Gen. 0213038 del 27.05.2024 con la quale vengono fornite ai Sindaci raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi antincendio per l’anno 2024 (AIB 2024)

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020, di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04/06/2020, con il quale si stabilisce, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio a fine ottobre;

VISTO il D.lgs. n.1 del 2018 “**CODICE DI PROTEZIONE CIVILE**” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità, introducendo un significativo mutamento nella geografia istituzionale che presiede le attività di competenza comunale;

VISTE la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “*Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*”;

VISTO il D.lgs. n.152 del 2006 e ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n.1 del 2018 “**CODICE DI PROTEZIONE CIVILE**” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

RILEVATA la necessità di provvedere, con uniformi criteri, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in particolare nel corso dell’estate e dell’autunno quando il rischio è massimo, atteso che, in particolare nella stagione estiva, il

fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- *accendere fuochi di ogni genere;*
- *far brillare mine o usare esplosivi;*
- *usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;*
- *usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*
- *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- *esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- *transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*

VISTO l'art. 54 co.4 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267 (T.U.E.L) con particolare riguardo in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 45 del 02/12/2016 e l'integrazione approvata con deliberazione di C.C. 51 del 03/10/2017;

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

CON DECORRENZA DAL 15 GIUGNO 2024 E FINO AL 15 OTTOBRE del corrente anno E'dichiarato, lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale.

ORDINA

DAL 15 GIUGNO 2024 fino al 15 OTTOBRE 2024

A tutti gli Enti ed ai privati possessori, a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli ed incolti di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Ad essi è fatto quindi obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:

1. Perimetrazione mediante solchi di aratro per una fascia di mt 5.00 (mt. 10.00 se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di fieno, grano, materiale erbaceo o arbustivo secco e/o altro materiale infiammabile da eseguire su:
2. Completamento, entro il **15 luglio** di ogni anno, delle operazioni di interrimento delle stoppie;
 - *Ripulitura delle aree boschive confinanti con strade ed altre vie di transito, per una profondità di almeno mt.5.00, di tutta la vegetazione erbacea e/o arbustiva – fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge regionale n° 61/1974;*
 - *Ripulitura da parte degli Enti interessati (ENAS/ANAS- **ASTRAL REGIONE LAZIO - - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE -R.F.I. - ENEL - Amministrazione Provinciale, Amministrazione comunale ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva -fatta eccezione per le specie protette ai sensi della richiamata L. R. n° 61/1974 - presente nelle aree limitrofe alla strada ed alle recinzioni e lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle vigenti norme, compreso il Codice della Strada. In difetto tale compito è da intendersi ricadente a carico dei proprietari frontalieri, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.***

3. Ripulitura con realizzazione, da parte di proprietari e/o affittuari e/o comodatari di immobili ubicati in periferia del centro abitato di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabili.

Ai sensi della L.R. n° 17/1995 art.18 si intendono **per abbruciamenti per interventi di prevenzione autorizzati**, le attività per le quale è stata inoltrata domanda, con redazione di precise indicazioni in ordine al richiedente e di cognizione di tempo e luogo, al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio e per la quale risulta rilasciata espressa autorizzazione.

Per il periodo di massimo rischio (15 GIUGNO - 15 OTTOBRE) quanto rilevato in deroga dal richiamato art. 38 L.R. n° 17/1995, è subordinato alla medesima autorizzazione per prevenire perdita di controllo delle operazioni di abbruciamento.

L'autorizzazione, rilasciata dalla competente Autorità Forestale, dovrà essere esibita su richiesta agli agenti della forza pubblica ed al personale adibito al Servizio antincendio.

Le operazioni di abbruciamento autorizzato, dovranno effettuarsi, previo avviso al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore indicate e non potranno essere comunque eseguite in giornate ventose e nelle ore comprese tra le **10:00 e le 18:00**.

In deroga a quanto disposto, nelle aree boscate, comunque in giornate in assenza di vento e limitatamente dall'alba al tramonto **è possibile**:

- l'accensione di fuochi in insediamenti turistico-ricreativi, solo in aree idonee e specificatamente individuate ed attrezzate dall'Ente Locale, da altre Amministrazioni o da privati purché dotate di idonei mezzi estinguenti per qualità e numero;
- l'accensione di fuochi, al fine della eliminazione dei residui d'interventi di cura e manutenzione del bosco in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi, restando comunque le operazioni subordinate all'autorizzazione da rilasciarsi a cura del Comando carabinieri Forestale, competente per territorio;
- l'accensione di fuochi comunque subordinata ad apposita autorizzazione a fine della gestione culturale ed economica di fondi destinati alla produzione di impianti arborei;

PRESCRIZIONI E DIVIETI

In tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

La mancata osservanza dei divieti e prescrizioni sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui all'art.10 comma 6 della Legge n° 353/2000 (da € 5.000,00 a € 50.000,00)

E' FATTO OBBLIGO ai proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di aree e terreni confinanti con le infrastrutture stradali di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la

vegetazione presente lungo la recinzione in modo da non restringere o danneggiare la strada e le sue pertinenze e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica verticale o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza ed angolazione necessarie e che possono creare problemi alla circolazione pedonale e veicolare.

I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di tagliare i rami degli impianti arborei che limitino od impediscano l'irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.

L'INOSSERVANZA DEL PRESENTE OBBLIGO comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 29 del vigente D. Lgs. n° 285/1992 (nuovo Codice della Strada) oltreché delle sanzioni previste dall'art. 50 comma 4. D.G.C. nr. 98 del 13/08/2013 e s.m.i. per violazione ai vigenti regolamenti comunali: "Regolamento di Igiene Urbana" e "Regolamento per l'accesso e utilizzo dei boschi di proprietà comunale";

I proprietari ed i possessori di terreni ricadenti nelle fattispecie sopra descritte, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle disposizioni sopra impartite nonché delle vigenti disposizioni di legge.

CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO NELLE AREE SOPRA DESCRITTE, È TENUTO A COMUNICARLO AL COMANDO CARABINIERI FORESTALE, OPPURE AI VIGILI DEL FUOCO TELEFONANDO AL NUMERO UNICO DELL'EMERGENZA 112, ALLA SALA OPERATIVA REGIONALE AL N° TELEFONICO 803555, ALLA POLIZIA LOCALE AL N° 06/94286133/34;

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento, è punito a norma dell'art.652 C.P.

L'INOSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA, oltre alle sanzioni di natura amministrativa previste dalle vigenti normative di legge e /o regolamentari comporta il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento ordinatorio, preventivamente comunicato al Prefetto, è reso formalmente pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale della Città di Rocca di Papa; viene altresì trasmesso alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Carabinieri Forestale, Alla Centrale Operativa VV.F. Roma, al Responsabile del Settore LL.PP, Patrimonio Boschivo e Ambiente ed al Comandante della Polizia Locale.

Il Comando Carabinieri Forestale, i Vigili del Fuoco, il Corpo di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, i Responsabili delle aree comunali interessate, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza per l'attuazione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con le modalità di cui al D. Lgs. N° 104/2010 s.m.i., entro 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n°1199 in alternativa al ricorso al T.A.R.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA VA INDIRIZZATA:

per conoscenza a:

- Alla Prefettura di Roma - Area Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico - Via IV Novembre 119/A - protocollo.prefrm@pec.interno.it

- *Alla Regione Lazio –Direzione Regionale Protezione Civile –Area Volontariato Enti Locali – Sala Operativa Regionale - agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it*
- *Alla Città Metropolitana di Roma Capitale - protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it*

per l'esecuzione a:

- *Alla Stazione Carabinieri Forestale - frm43070@pec.carabinieri.it*
- *Alla Comando Provinciale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - com.roma@cert.vigilfuoco.it*
- *Al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Rocca di Papa;*
- *Al Servizio Protezione Civile Comunale e ASA asa.lazio@pec.it*
- *All'Ente Regionale Parco Castelli Romani - parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it*
- *Al Comando Stazione CC – Rocca di Papa trm24481@carabinieri.it*
- *Al Comando Polizia Locale - Rocca di Papa*
- *Al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio Boschivo e Ambiente*
- *All'Acea Ato 2 Spa - acea.ato2@pec.aceaspa.it*
- *All'Enel S.p.A. - enelspa@pec.enel.it*
- *Alla Telecom - telecomitalia@pectelecomitalia.it*
- *All'Italgas - italgasreti@pec.italgasreti.it*
- *All'Ater –Provincia di Roma - aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it*
- *All'ASTRAL S.p.a. Regione Lazio protocolloastral@pec.astralspa.it*
- *Alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Settore Viabilità: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it*

per conoscenza a:

- *Al Commissario P.S. Distaccato Frascati - dipps172.5500@pecps.poliziadistato.it*

Responsabile del Procedimento:

Il Comandante di P.L. di Rocca di Papa Resp.le Protezione Civile

Dott.ssa Monica Palladinelli

IL SINDACO
Massimiliano CALCAGNI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Massimiliano Calcagni in data 04/06/2024